

Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

"VENDITA FRANCO IMPIANTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ANCONA IDENTIFICATO NELL'ALLEGATO D ALLA PARTE IV DEL D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. CON IL CODICE EER 150102.

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E AVVIO AL RECUPERO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI."



INDICE

| ART. 1 – Oggetto della procedura | |
|--|----|
| ART. 2 – Descrizione della procedura, durata del servizio, mezzi e attrezzature, verifica dei pesi conferi | |
| ART. 3 – Importo, aggiudicazione e corrispettivo | 5 |
| ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto | |
| ART. 5 – Stipulazione contratto | |
| ART. 6 – Requisiti di partecipazione | |
| ART. 7 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura | |
| ART. 8 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria del servizio | 8 |
| ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio | |
| ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti | |
| ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità | |
| ART. 12 - Subappalto | 1 |
| ART. 13 – Garanzie di buona esecuzione dell'esecuzione del servizio | 11 |
| ART. 14 – Accettazione dell'esecuzione del servizio | 12 |
| ART. 15 – Penali | 12 |
| ART. 17 – Responsabilità e polizze assicurative | |
| ART. 18 – Facoltà di recesso | |
| ART. 19 – Disposizioni | 14 |
| ART. 20 – Fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio o variazione della ragione sociale | 14 |
| ART. 21 – Osservanza di leggi e decreti | 14 |
| ART. 22 – Protezione dei dati personali | |
| ART. 23 – Risoluzione del contratto | |
| ART. 24 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni | 16 |
| ART. 25 – Definizione delle controversie | |
| ART 26 - Allegati | 16 |



ART. 1 - Oggetto della procedura

L'AnconAmbiente S.p.A., in qualità di gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Ancona, intende procedere all'alienazione dei rifiuti costituti da imballaggi in plastica, classificati in conformità all'allegato D alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il Codice EER 150102, da ritirare presso il centro di trasferenza di Ancona, Via Einaudi, 26.

Ai sensi dell'art. 177 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospesa, abbandonata e/o ridotta. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione e/o riduzione del servizio, la Committente potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'Impresa aggiudicataria, restando fermo comunque il risarcimento, da parte dell'Impresa aggiudicataria, del maggior danno, nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di ritiro, trasporto e consegna dei rifiuti sopra indicati presso impianti di trattamento autorizzati al loro recupero, accollandosi i relativi oneri di spesa.

Ai fini della formulazione dell'offerta, pertanto, la Ditta interessata dovrà provvedere alla fornitura in comodato d'uso e al successivo posizionamento di numero 6 (sei) unità di carico come meglio definite al successivo articolo 2 (mezzi e attrezzature), più un'unità di carico di riserva per eventuali sostituzioni, al fine di consentire l'ottimizzazione della successiva fase di trasporto.

In ogni caso dovrà essere garantita presso il centro di trasferenza la presenza contemporanea di 4 unità di carico.

La produzione dei rifiuti di imballaggio Codice EER 150102 stimata per anno è riportata nel dettaglio che segue:

CODICE EER 150102, imballaggi in plastica:

| CENTRO DI TRASFERENZA | QUANTITATIVO STIMATO/ANNO (tonn.) | FREQUENZA DI RITIRO |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ancona, Via Einaudi, 26 | 3.000 | giornaliera |

ART. 2 – Descrizione della procedura, durata del servizio, mezzi e attrezzature, verifica dei pesi conferiti, gestione emergenze

I rifiuti di imballaggio Codice EER 150102 raccolti dalla AnconAmbiente S.p.A. provengono dal servizio di ritiro sul territorio comunale di Ancona con modalità di intercettazione porta a porta e stradale.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà garantire il ritiro delle unità di carico contenenti i rifiuti di imballaggio Codice EER 150102 presso il centro di trasferenza di Ancona, Via Einaudi, 26 con frequenza giornaliera, assicurando, tuttavia, un numero minimo di 5 interventi/settimana per ritiro di 2 unità di carico/intervento.

L'intervento di ritiro dovrà essere effettuato obbligatoriamente dalle ore 6.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì.

Per ciascun intervento di ritiro l'AnconAmbiente S.p.A. emetterà il Formulario di Identificazione Rifiuto, ex articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base del modello definito dal D.M. 145/1998, con le modalità di compilazione di cui alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, N. GAB/DEC/81/12/98 o, se entrato in vigore alla data di inizio esecuzione del servizio, sulla base del modello e con le modalità di compilazione di cui al DM n. 59 del 4 aprile 2023, che sarà in vigore dal 13 febbraio 2025.

Il Formulario di Identificazione Rifiuto sarà compilato per ogni ritiro indicando l'AnconAmbiente S.p.A. alla voce "Produttore/Detentore", la Ditta aggiudicataria alla voce "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale alla voce "Destinatario".



Alla copia del Formulario di Identificazione Rifiuto compilata per accettazione dal destinatario, dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

La Ditta cui sarà affidata l'attività oggetto del presente appalto dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1, classe D o superiore, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli impianti di destinazione dovranno essere autorizzati ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209 e capo V, articoli 214 e 216, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il servizio erogato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere attivato presumibilmente a partire dal 11.03.2025.

La Ditta aggiudicataria dovrà strutturare il proprio servizio di ritiro tenendo conto degli orari indicati da Anconambiente S.p.A.

Il servizio di trasporto include:

- il prelievo dei rifiuti dai contenitori e il riposizionamento dei contenitori vuoti;
- il trasporto a destinazione dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice EER 150102 ad impianti di destinazione a tale scopo autorizzati.

La Ditta aggiudicataria dovrà disporre della necessaria attrezzatura e del personale operativo idonei ad assicurare il servizio.

Il servizio dovrà essere svolto in modo da non deteriorare le piazzole di sosta/trasferenza e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso gli itinerari più brevi e veloci, concordati con Anconambiente S.p.A., ed entro i tempi massimi di percorrenza prestabiliti.

Il Trasportatore, per ognuno dei veicoli impiegati, dovrà essere in possesso delle coperture assicurative per Responsabilità Civile Autoveicoli e Responsabilità Civile Terzi.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà disporre della necessaria attrezzatura e del personale operativo idoneo ad assicurare il recupero dei rifiuti conformemente ad ogni vigente disposizione legislativa in materia di sicurezza, igiene, salute pubblica e recupero rifiuti.

La validità del contratto avrà una durata massima di 12 mesi (dodici mesi) decorrenti dalla data del suo perfezionamento.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari ad ulteriori 12 mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, la Ditta aggiudicataria del servizio è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'AnconAmbiente S.p.A. sino all'affidamento del medesimo servizio alla successiva Ditta aggiudicataria della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.



La Ditta prende atto, rinunciando a qualsivoglia riserva in merito, che AnconAmbiente S.p.A. non garantisce la consegna di un tonnellaggio minimo, sicché in nessun caso la Ditta potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo in caso di mancato raggiungimento del quantitativo complessivo di tonnellate.

La Ditta si impegna altresì al ritiro di tutto il rifiuto EER 15.01.02 agli stessi patti prezzi e condizioni previsti dall'affidamento, anche qualora i quantitativi dovesse superare il peso previsto in fase di gara.

Mezzi e attrezzature

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire le unità di carico per il raggruppamento dei rifiuti, ottimizzato per le successive fasi di trasporto, in comodato d'uso gratuito.

Le unità di carico dovranno essere in buono stato e non danneggiate, di volumetria e caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni legislative, così come appresso riportato:

 Centro di trasferenza Ancona, Via Einaudi, 26: n. 6 press container più 1 press container di riserva compatibili con le presse stazionarie Mod. SP2500 della SISTEMI SRL che verranno utilizzate per il carico della plastica nei citati container.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri relativi alla fornitura, posizionamento e bonifica dei contenitori, manutenzione oltreché la sostituzione per normale usura o danneggiamento accidentale.

In particolare, qualsiasi attività di manutenzione dovrà garantire il ripristino della funzionalità dell'unità di carico entro e non oltre 72 ore (3 giorni lavorativi) dalla richiesta di intervento inoltrata da AnconAmbiente S.p.A.

Per le unità di carico fornite in comodato d'uso l'appaltatore dovrà fornire idonea attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza secondo l'art.72 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo il modulo allegato o proprio modulo adatto allo scopo.

Anche la sostituzione dell'unità di carico con quella di riserva dovrà avvenire entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione di AnconAmbiente S.p.A. o dal sopralluogo che la Ditta aggiudicataria vorrà effettuare per verificarne l'irreparabile danneggiamento.

Resta inteso che l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà custodire con cura le unità di carico fornite dalla Ditta aggiudicataria e che la loro eventuale sottrazione o danneggiamento per colpe non imputabili alla Ditta aggiudicataria comporterà la sostituzione da parte della Ditta aggiudicataria a spese dell'AnconAmbiente S.p.A.

Verifica dei pesi conferiti

Il peso di riscontro per la determinazione del corrispettivo dovuto è quello rilevato ed accettato durante il conferimento presso l'impianto. A tal fine l'affidatario provvederà a consegnare annualmente il Certificato di taratura della pesa presente in impianto.

È facoltà di AnconAmbiente S.p.A., di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino, come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso la piattaforma dell'Acquirente e a conferimento avvenuto, il trasportatore dovrà sottoporsi alle operazioni di pesatura del carico presso la pesa posta all'uscita del centro di trasferenza. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di AnconAmbiente S.p.A. conforme a quanto prescritto dalla direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501.

ART. 3 – Importo, aggiudicazione e corrispettivo

L'importo delle prestazioni oggetto dell'appalto, comprensivo dell'importo delle spese per la sicurezza, è pari a € 210.000,00 IVA esclusa, come da prospetto seguente:

- prezzo unitario €/tonn 70,00;



- produzione codice EER 150102 stima annuale tonnellate: 3.000;
- Totale 70,00 x 3000 = 210.000,00 €.

Si specifica che i costi della sicurezza relativi al DUVRI sono stimati pari a zero.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Anconambiente S.p.A.

In attuazione di quanto previsto dall'Art. 11 comma 2 si precisa che la Stazione appaltante ha individuato i seguenti contratti collettivi applicabili:

- CCNL TRASPORTI E LOGISTICA (codice CNEL: T156);
- CCNL SERVIZI AMBIENTALI (codice CNEL: K540).

E' facoltà della Ditta indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, così come previsto dall'Art.11 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

Il servizio sarà aggiudicato presumibilmente alla Ditta che avrà formulato la migliore offerta/Tonn. in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara pari a 70 €/Tonn., IVA esclusa, per la tipologia di rifiuto EER 150102, ovvero al prezzo che, a seguito dell'espletamento della relativa procedura negoziata, risulterà più conveniente per l'AnconAmbiente SpA.

La Ditta aggiudicataria riconoscerà il corrispettivo offerto per i conferimenti di rifiuti di imballaggio in plastica, Codice EER 150102, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani aventi una percentuale di impurità non superiore al 40%.

Si precisa che le percentuali di impurità verranno determinate secondo le modalità operative degli Allegati e Condizioni Generali CO.RE.PLA.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire comunque il ritiro, senza il pagamento di alcun corrispettivo e senza alcun addebito all'AnconAmbiente S.p.A., nel caso in cui l'AnconAmbiente S.p.A. effettui singoli conferimenti con impurità superiori al 40%.

In relazione alle frazioni estranee, ai singoli carichi si applicheranno i seguenti criteri:

| % peso frazioni estranee rispetto | % corrispettivo rispetto al prezzo | Oneri smaltimento frazioni |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| al peso totale dei carichi | offerto aggiudicato | estranee |
| Fino al 40% in peso | 100% | Totalmente a carico della Ditta aggiudicataria |
| Oltre il 40% in peso | / | Ritiro del carico senza pagamento del corrispettivo |

Per frazioni estranee di rifiuto si intendono i rifiuti non classificabili con il codice EER relativi agli imballaggi in plastica.

Nel caso in cui l'impianto contestasse un carico di materiale per la supposta presenza di frazioni estranee di rifiuto eccedenti il 40%, dovrà comunicare tale contestazione ai referenti di AnconAmbiente S.p.A. al momento dello scarico del mezzo, e dar modo ai tecnici di AnconAmbiente S.p.A. di recarsi in sito per la verifica in contraddittorio tramite verbale e documentazione fotografica.

Nel caso in cui i tecnici di AnconAmbiente S.p.A. non potessero recarsi in sito in tempo utile, l'impianto dovrà stilare apposito rapporto scritto descrittivo dei rifiuti contenuti nel carico contestato, e corredato da fotografie del medesimo e del mezzo che ha effettuato lo scarico; il rapporto scritto dovrà essere controfirmato dall'autista del mezzo che ha effettuato lo scarico, e dovrà essere trasmesso a AnconAmbiente S.p.A., che si riserverà di assumere le decisioni in merito riferendosi alla Tabella sopraindicata.



Si precisa che l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto e di indire una nuova manifestazione pubblica di scelta del contraente, qualora le segnalazioni di superamento del 40% tollerato di impurità e, quindi, il ritiro senza pagamento di alcun corrispettivo, dovessero superare il numero di 3/anno.

Di concerto tra le parti, la valutazione in relazione alle caratteristiche merceologiche potrà essere effettuata trascorsi 6 mesi dalla stipula del contratto. Gli oneri per le suddette analisi dovranno essere completamente sostenuti dalla Ditta aggiudicataria.

L'AnconAmbiente SpA si riserva di rinegoziare il prezzo di vendita solo qualora il prezzo €/ton non fosse ancora in linea di mercato altresì non potrà procedere alla revisione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 36/2023.

E' facoltà delle Ditte partecipanti effettuare un sopralluogo presso la sede dell'AnconAmbiente SpA di Via del Commercio n. 27 60127 Ancona, previo appuntamento con il referente: al sig. Sandro Santarelli email: s.santarelli@anconambiente.it - Tel. 071 2809866.

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, l'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che la Ditta aggiudicataria del servizio possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto di servizio:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi Allegati;
- b) l'offerta della Ditta aggiudicataria del servizio corredata da tutti i documenti richiesti nel presente Foglio Patti e Condizioni;
- c) documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5 – Stipulazione contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

È facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. procedere in via d'urgenza, all'assegnazione dell'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non dovesse presentare, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, l'AnconAmbiente S.p.A. riterrà la Ditta aggiudicataria decaduta dall'assegnazione del servizio, con le relative conseguenze. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta aggiudicataria del servizio, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d'uso a carico della Ditta stessa. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 6 – Requisiti di partecipazione

La Ditta dovrà dimostrare che il servizio di cui all'articolo 1 sarà svolto, oltre che con i requisiti previsti allo stesso articolo 1 e ai successivi articoli 2 e 12, anche con il possesso dei seguenti requisiti minimi:

 requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;



- requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Fatturato minimo nel settore di attività oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi, per un importo almeno pari al valore annuale a base di gara (€ 210.000,00 Euro duecentodiecimila/00);
- Esecuzione di servizi analoghi, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura negoziata, per un importo complessivo non inferiore a 2 (due) volte l'importo presunto annuale a base di gara (€ 420.000,00 – Euro quattrocentoventimila/00) per conto di enti pubblici o privati;
- requisiti di autorizzazione, accesso e capienza di conferimento, per le operazioni finalizzate al trattamento della frazione costituita da "imballaggi in plastica" presso **almeno un impianto** di destinazione finale, così come indicati al Capo IV, articoli 208, 209, per le operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. .. Il requisito è dimostrabile presentando in fase di offerta la lettera di disponibilità di eventuali impianti terzi.

Si evidenzia che il mancato possesso di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa.

ART. 7 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio, si rendesse necessario procedere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'Anconambiente S.p.A. potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria del servizio, se non sarà preventivamente approvata dall'AnconAmbiente S.p.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore della Ditta aggiudicataria del servizio e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Ditta aggiudicataria del servizio, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

Il servizio, come definito all'art. 1, dovrà essere eseguito a perfetta "regola d'arte" nelle modalità descritte all'art.2 "descrizione della procedura e durata del servizio" e, eventualmente, anche al successivo art. 12 "subappalto", non solo per quanto riguarda le modalità di esecuzione, ma anche per la qualità e le caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature utilizzate presso l'impianto di destinazione.

ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio.

La Ditta è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dalla Ditta aggiudicataria del servizio riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione del servizio e a sollevare l'Anconambiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo della Ditta stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla Anconambiente S.p.A.

La Ditta assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e trattamento di recupero finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l'Anconambiente S.p.A. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.



La Ditta è responsabile verso l'Anconambiente S.p.A. del buon andamento del servizio assunto, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

La Ditta si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.

La Ditta si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.

La Ditta dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla Anconambiente S.p.A.

L'Anconambiente S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla Anconambiente S.p.A.

La Ditta è tenuta a:

- provvedere a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

Oltre a quanto prescritto specificatamente sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria del servizio:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a cose la Ditta aggiudicataria del servizio sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alle precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose.

Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare la Ditta aggiudicataria del servizio e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato alla Ditta aggiudicataria il solo corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente trattati fino alla data di risoluzione del contratto.

Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di prelievo, carico, trasporto e recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 120/2014 e ss.mm.ii., oltre alle relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra la Ditta aggiudicataria del servizio e Anconambiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto alla Ditta di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.



Il datore di lavoro, di cui all'art.2 c.2 del D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii., della Ditta aggiudicataria del servizio o suo delegato dovrà fornire all'Anconambiente S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli impianti su cui ha la disponibilità giuridica e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

La Ditta si obbliga a produrre un quadro riepilogativo dei conferimenti con cadenza mensile, entro il giorno 7 (sette) del mese, contenente per ogni conferimento le seguenti informazioni minime: estremi FIR, data, codice EER, attività di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quantità (peso rilevato dal destinatario), scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

La Ditta è, in ogni caso, il solo responsabile nei confronti dell'AnconAmbiente S.p.A. e dei terzi di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione dell'appalto, di tal che AnconAmbiente S.p.A. dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza in merito. La Ditta sarà considerato responsabile nei confronti dell'AnconAmbiente S.p.A. anche per fatti addebitabili a terzi, nel caso di eventuale differimento del conferimento presso il loro impianto di proprietà.

Reperibilità

Prima dell'inizio del servizio la Ditta dovrà designare per iscritto nel contratto la persona o le persone -in numero massimo di tre - reperibili per tutta la durata dell'appalto, che lo rappresentano e sono incaricate a ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Dovrà inoltre comunicare i rispettivi recapiti telefonici e di fax ai quali potranno ricevere gli ordini di servizio. La mancata risposta e/o il mancato intervento comporterà l'applicazione dell'apposita penalità di cui al successivo articolo 15.

La sostituzione della o delle persone indicate dalla Ditta dovrà essere preventivamente richiesta per iscritto e non avrà effetto nei confronti di AnconAmbiente S.p.A. fino a quando la sostituzione non sia autorizzata per iscritto, intendendosi che tale autorizzazione esprime il gradimento sul o sui sostituti. La Ditta è comunque tenuta ad assicurare senza soluzione di continuità la reperibilità dei propri rappresentanti designati.

ART. 10 - Riferimento a leggi e regolamenti

Il servizio dovrà essere eseguito in base alle norme indicate al R.D. n. 827/24 e ss.mm.ii., al D. Lgs 36/2023 e smi e alle condizioni del presente FPC che fa parte integrante del Contratto. Il servizio in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti alla materia di assegnazione dei servizio e l'esecuzione delle opere pubbliche. La Ditta aggiudicataria del servizio, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente FPC, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC.

ART. 11 - Pagamenti e tracciabilità

Il riepilogo dovrà essere accompagnato per ciascun singolo carico dalla documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal soggetto responsabile, ai sensi della vigente normativa in materia, dell'impianto o degli impianti al quale la Ditta conferisce il rifiuto da trattare.

La fatturazione verrà effettuata applicando alle effettive quantità trattate mensilmente il prezzo risultante dal *Modulo di offerta* sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta. Lo stesso prezzo unitario si applicherà anche alle quantità oggetto delle prestazioni opzionali eventualmente richieste da AnconAmbiente S.p.A.



I quantitativi delle voci a misura indicati nel *Modulo di offerta* hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo l'AnconAmbiente S.p.A. sull'entità dei pagamenti, che saranno liquidati sulla base dell'effettivo servizio svolto dall'affidatario.

I quantitativi delle voci a misura indicati nel *Modulo di offerta* hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo l'AnconAmbiente S.p.A. sull'entità dei pagamenti, che saranno liquidati a misura sulla base dell'effettivo servizio svolto dall'affidatario.

L'AnconAmbiente provvede ad emettere fattura con cadenza mensile ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 90 giorni d.f.f.m., subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione del servizio svolto.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i

Sugli eventuali ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti interessi di mora ai sensi di quanto previsto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 12 - Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e dovrà essere sempre espressamente e autorizzato dall'Anconambiente Spa.

In conformità a quanto stabilito all'art. 119, comma 3, lett d), del D. Lgs. 36/2023, non si configureranno come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura. Tali contratti dovranno essere prodotti alla AnconAmbiente dalla Ditta aggiudicataria in fase di perfezionamento del contratto.

ART. 13 - Garanzie di buona esecuzione del servizio

L'esecuzione servizio di recupero rifiuti deve essere svolta a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio. e ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti.

La Ditta aggiudicataria del servizio è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della Anconambiente S.p.A., siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa o non riconducibili all'esecuzione del servizio.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva di effettuare controlli per verificare la corretta modalità di esecuzione del servizio affidato per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del FPC e del contratto. La ditta aggiudicataria del servizio è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli dall'Anconambiente S.p.A. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

- corrispondenza dell'esecuzione del servizio a quanto dichiarato in sede di offerta;
- controllo che il personale dipendente si avvalga dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente forniti in dotazione dalla Ditta che effettua il servizio.

Qualora i controlli evidenziassero elementi che, a giudizio dell'Anconambiente S.p.A., fossero suscettibili di arrecare pregiudizio in conseguenza delle modalità di esecuzione del servizio offerto o che in ogni caso implicassero difformità dagli obblighi assunti ai sensi del presente FPC, il personale preposto di AnconAmbiente S.p.A. provvederà a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente sottoscritto dal rappresentante della Ditta aggiudicataria del servizio. Copia del verbale, con l'indicazione degli interventi



da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Anconambiente S.p.A., e dei rispettivi termini per l'esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'Anconambiente S.p.A. con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando alla Ditta aggiudicataria del servizio il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui ART. 15 – Penali.

ART. 14 – Accettazione dell'esecuzione del servizio

Anconambiente S.p.A., sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare l'esecuzione del servizio o rifiutarlo qualora risulti incompleto ed in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e legislative. L'assenza della Ditta aggiudicataria durante le fasi di verifica e accettazione dell'esecuzione del servizio espletato, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque la Ditta aggiudicataria da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso la Ditta aggiudicataria del servizio è invitata da Anconambiente S.p.A. ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 15 - Penali

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dall'AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

Previa contestazione degli addebiti, le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata oppure riportate sul Certificato di pagamento ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di AnconAmbiente S.p.A.

Le penali che, ricorrendone i presupposti, AnconAmbiente S.p.A. può applicare alla Ditta sono le seguenti:

15.1 Inosservanza del Foglio Patti e Condizioni

In caso di violazione di quanto prescritto all'Articolo 9 che precede, AnconAmbiente S.p.A. potrà comminare una penale di € 500,00 per ogni singola inadempienza/violazione accertata.

La stessa penale di cui al capoverso precedente trova applicazione anche nel caso di altre inadempienze delle prescrizioni del FPC non altrimenti specificate nei commi che seguono, con particolare riferimento a quanto descritto all'articolo 2.

15.2 Ritardo di inizio o interruzione del servizio

In caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio l'AnconAmbiente S.p.A. potrà comminare le penale di seguito indicate:

- 250 € per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente Disciplinare/Capitolato o quanto concordato nel calendario di ritiro;
- 250 € per il mancato rispetto della frequenza di ritiro;
- 250 € per ogni giorno naturale e consecutivo in cui non sia effettuata la richiesta manutenzione che garantisca la funzionalità delle unità di carico in un tempo massimo di 72 ore (3 giorni lavorativi), salvo motivi di comprovata impossibilità riscontrati dall'AnconAmbiente S.p.A.;
- 250 € per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo di consegna dell'unità di carico di riserva;
- 250 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle unità di carico per l'inizio del



servizio.

ART. 16 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente Foglio Patti e Condizioni. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per il servizio in oggetto con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023.

Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1 se più garanti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad un deposito cauzionale (di tipo bancario o assicurativo) pari al 50% dell'importo contrattuale.

Detto deposito dovrà essere prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme non pagate.

ART. 17 – Responsabilità e polizze assicurative

La Ditta aggiudicataria del servizio assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della Anconambiente S.p.A. o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile verso la Anconambiente S.p.A. e i terzi del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell'Anconambiente S.p.A.

L'Anconambiente S.p.A. potrà aggiungere, al corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria del servizio per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

La Ditta aggiudicataria del servizio, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare all'Anconambiente S.p.A. copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa del servizio come definito all'art. 1 con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro con il limite di:

- € 500.000,00 per ogni persona lesa;
- € 500.000,00 per danni a cose.

La Ditta si impegna a presentare ad AnconAmbiente S.p.A. copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.



La Ditta decade dall'assegnazione del servizio qualora, prima dell'avvio, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso l'Anconambiente S.p.A. di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

AnconAmbiente S.p.A. è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo FPC.

la Ditta aggiudicataria del servizio solleva AnconAmbiente S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

ART. 18 - Facoltà di recesso

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 3 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale, fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. In caso di recesso del contratto, per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria del servizio, nulla sarà dovuto in termini economici.

ART. 19 - Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 20 – Fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio, l'affidamento si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede della Ditta aggiudicataria del servizio, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà comunicare alla Anconambiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della Ditta indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 21 – Osservanza di leggi e decreti

La Ditta aggiudicataria del servizio sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. la Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente FPC. La Ditta aggiudicataria dell'esecuzione del servizio dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dello svolgimento del servizio stesso.

In particolare, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

La Ditta e altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

La Ditta non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.



La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii..

ART. 22 – Protezione dei dati personali

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso del servizio; tali informazioni non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte della Ditta aggiudicataria del servizio stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente FPC. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l'Anconambiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali da parte della Anconambiente S.p.A., viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 23 - Risoluzione del contratto

Salve, le ipotesi regolate nel presente FPC, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, articoli 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Ditta aggiudicataria del servizio, l'Anconambiente S.p.A. avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvi in ogni caso il risarcimento delle spese e del danno ulteriore.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. manifesta incapacità nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del servizio;
- c. più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte della Anconambiente S.p.A.;
- d. ritardo nell'esecuzione del servizio protratto per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita;
- e. riscontrata e acEERtata inadempienza alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - f. sospensione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- g. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente FPC e dalla legislazione vigente;
- h. mancato reintegro del deposito cauzionale;
 - i. scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio;
- j. mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Anconambiente S.p.A. da ogni azione o pretesa di terzi;
- 1. violazione dell'obbligo di acconsentire l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla Anconambiente S.p.A.;
- m. mancato possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalle norme che disciplinano l'oggetto del servizio;
- n. inosservanza degli obblighi di riservatezza.



In caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria del servizio si impegnerà a fornire all'Anconambiente S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessaria al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del Codice dei contratti, l'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria del servizio dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per le mancanze ed inadempienze di cui sopra l'AnconAmbiente S.p.A. non riconosEERà alla Ditta aggiudicataria del servizio alcun importo per il servizio svolto.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originaria Ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 24 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente "Foglio Patti e Condizioni" e relativi allegati debbono essere firmati in ogni pagina dal Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria del servizio ed allegati ai documenti di gara.

ART. 25 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l'Anconambiente S.p.A. e la Ditta aggiudicataria del servizio, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

ART. 26 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati:

"Modello di Offerta";

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi al referente: Ing. Guido Vetri Buratti -Tel. 071 2809839 email g.vetriburatti@anconambiente.it per qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo al referente Sig. Cristiano Feliziani Tel. 071 2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it.